



Si Prega Di Usare Facebook Responsabilmente: Contiene Vita Reale!

di Giuseppe Rizzo

Revisionato da Alessandro Corda e Luca Cassetta

Prefazione di Alessandro Corda



Parole Chiave: Facebook, Legge, Responsabilità, Social Network

Permalink: <http://informa.airicerca.org/it/2016/07/11/usare-facebook-responsabilmente-contiene-vita-reale>

doi: 10.13140/RG.2.2.15308.10882



L'articolo presenta e discute i profili di responsabilità civile e soprattutto penale che possono derivare dall'uso, o meglio dall'abuso, dei social network. In particolare, l'Autore rileva come le interazioni interpersonali su Internet non avvengano in un vuoto di regole giuridiche. Al contrario, le disposizioni in tema di diffamazione in particolare sono pienamente applicabili per quanto con alcune specificità rispetto alla vita reale.

Premesse

Da sempre la piazza è luogo d'incontro, di discussione, di condivisione da una parte, di contestazione e di condanna dall'altra. Per tale motivo, la piazza è considerata il cuore pulsante di una comunità, il luogo in cui è possibile percepire l'umore e le inclinazioni della gente.

Con l'avvento di Internet, la piazza "fisica" ha via via lasciato il posto alla piazza "virtuale", composta da numerosi spazi di discussione e socializzazione 'immateriali' quali newsgroup, blog, forum e, soprattutto, social network.

Questi nuovi spazi sono entrati prepotentemente nella vita quotidiana della gente. Ciò ha fatto sì che le persone si siano presto trovate ad adottare questi nuovi canali, senza tuttavia avere la necessaria consapevolezza che le parole scritte su tali piattaforme virtuali sortiscono gli stessi effetti di quelle pronunciate in uno spazio reale.

A dimostrazione di quanto detto, basti ricordare due recenti casi che hanno fatto molto discutere in Italia. Il primo riguarda una conduttrice televisiva che tramite Twitter ha rivolto un insulto ad un noto automobilista sportivo [1].

Il secondo riguarda un agente di pubblica sicurezza il quale, con un *post* pubblicato su Facebook, ha elogiato e difeso la propria e altrui condotta tenuta nel corso dell'irruzione alla scuola "Diaz" a Genova durante il G8 del 2001 [2].

In entrambi i casi, a causa della loro condotta sui social, i protagonisti hanno subito una sanzione disciplinare, anche se le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi, come verrà meglio illustrato di seguito.

La tutela dei diritti sui social network

I due casi sopra menzionati sono emblematici anche per le reazioni che hanno scatenato. Le sanzioni comminate infatti sono apparse a parte dell'opinione pubblica particolarmente dure e sproporzionate rispetto alle condotte tenute dai due. E proprio su questo punto è grande lo sforzo, da parte di dottrina e giurisprudenza, di sensibilizzare il pubblico sul fatto che la tutela dei diritti di una persona non possa ritenersi sospesa quando quest'ultima agisca nello spazio telematico. Un'applicazione della legge ad intermittenza non è accettabile, considerato che l'individuo ormai, attraverso i social network, realizza non solo la propria personalità, ma svolge anche attività di indubbia rilevanza sociale ed economica [3].

Alla luce di quanto appena detto, è pacifico che ciascuno di noi sia tutelato rispetto ad attività e comportamenti che possono risultare lesivi dei propri diritti ed interessi, a prescindere da dove questi

vengano realizzati. E la tutela prevista è innanzitutto quella codicistica, sia sul fronte del diritto civile che di quello penale.

Sussiste innanzitutto una **tutela civilistica**: accertata la responsabilità dell'agente, il danneggiato ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. Esempio tipico di condotta lesiva a mezzo social network è la pubblicazione di informazioni denigratorie o non veritiere da cui possa derivare un danno all'immagine e alla reputazione della persona offesa [4]; o la pubblicazione di contenuti o di collegamenti a contenuti protetti dal diritto d'autore [5]; o ancora porre in essere condotte configurabili come illeciti concorrenziali [6].

Allo stesso modo, anche il **codice penale** trova piena applicazione riguardo a condotte illecite poste in essere attraverso il web e, in particolare, per mezzo dei social network.

Ad esempio, l'invio di messaggi *sgraditi, petulanti ed a sfondo sessuale* tramite Facebook può integrare il reato di molestie ex art. 660 c.p. [7], avendo i giudici considerato "*la natura stessa di "luogo" virtuale, aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete, del social network*".

A tal proposito, merita di essere menzionato un passaggio della sentenza della Corte di Cassazione in cui è presente un'interessante definizione di "Facebook", determinante ai fini della configurazione del reato in questione: "*la piattaforma sociale Facebook rappresenta una sorta di agorà virtuale, una "piazza immateriale" che consente un numero indeterminato di "accessi" e di visioni, resa possibile da un'evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare, ma che la lettera della legge non impedisce di escludere dalla nozione di luogo e che, a fronte della rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunità sociale, la sua ratio impone anzi di considerare*" (Cassazione, sez. I pen., 11/07/2014, n. 37596).

La pubblicazione e diffusione via social di immagini e informazioni relative ad una persona senza l'autorizzazione di quest'ultima integra il reato di illecita diffusione di dati personali [8] previsto dall'art. 167 del Codice Privacy (Cassazione, sez. III pen., 26/03/2004, n. 26680).

Da ultimo, l'attivazione di un falso account o profilo recante il nome di una persona diversa può configurare il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. [9] (Cass. pen. Sez. V, 14/12/2007, n. 46674).

In particolare: la diffamazione a mezzo social network

La natura peculiare del social network quale *agorà virtuale* e universalmente accessibile ha permesso che questo divenisse terreno eletto dai più per la critica, l'offesa e lo sproloquio. Conseguentemente, sono molti i casi in cui i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi su condotte presuntivamente ingiuriose o diffamatorie realizzate tramite internet.

Il Codice Penale inserisce il reato di diffamazione tra i delitti contro l'onore personale e prevede, quali elementi costitutivi di tale fattispecie, a) l'assenza della persona offesa, b) la presenza di almeno due persone oltre all'agente e c) l'offesa all'altrui reputazione. Nel caso in cui l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è aumentata [10].

Ebbene, la giurisprudenza negli ultimi anni ha più volte ricondotto alla fattispecie di reato sopra descritta la condotta di coloro che, tramite un social network, hanno pubblicato dichiarazioni offensive e denigratorie nei confronti di un terzo, dando anche risposta ad una serie di quesiti derivanti dalla peculiarità del canale attraverso il quale la diffamazione è consumata.

Ingiuria o diffamazione?

L'ingiuria e la diffamazione sono due fattispecie molto simili in quanto entrambe presuppongono un'offesa da parte di un soggetto nei confronti di un'altra persona. L'unica differenza tra le due figure è la presenza (ingiuria) o meno (diffamazione) della persona offesa. Tale elemento distintivo è ben chiaro se consideriamo i suddetti comportamenti in un contesto reale, mentre appare sfumato all'interno di un contesto virtuale.

Ad esempio, l'offesa diretta ad una persona tramite l'invio di una newsletter della quale la stessa risulti destinataria configura ingiuria o diffamazione? Offendere una persona all'interno di un gruppo Facebook di cui quest'ultima sia membro configura ingiuria o diffamazione?

In tale nuovo contesto pertanto, risulta necessario ridefinire il concetto di "presenza o assenza della persona offesa", in particolar modo dopo la depenalizzazione del reato d'ingiuria [11].

La Corte di Cassazione ha espresso chiaramente la propria opinione sul punto [12] e ha risolto il conflitto tra le due fattispecie ponendo l'elemento "presenza dell'offeso" in secondo piano e dando invece maggiore importanza alla capacità divulgativa del mezzo usato. Per usare le parole della Corte, "la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale. Né la eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive può indurre a

ritenere che, in realtà, venga, in tale maniera, integrato il delitto di ingiuria piuttosto che quello di diffamazione. Infatti il mezzo di trasmissione – comunicazione adoperato (appunto internet), certamente consente, in astratto, (anche) al soggetto vilipeso di percepire direttamente l'offesa, ma il messaggio è diretto ad una cerchia talmente vasta di fruitori, che l'addebito lesivo si colloca in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso".

Sulla base di tale orientamento, la pubblicazione di una dichiarazione offensiva su Facebook configurerebbe in ogni caso una condotta diffamatoria piuttosto che ingiuriosa.

Offendere su Facebook realizza una condotta diffamatoria semplice o aggravata?

Anche in merito a tale quesito la giurisprudenza ha avuto opinioni discordanti e solo una recente sentenza della Corte di Cassazione [13] sembra aver dato una risposta definitiva.

L'art. 595 c.p., al comma 3 prevede l'aggravante dell'*offesa recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità*. La *ratio* di tale ipotesi aggravata sta nel punire più severamente colui che ha adoperato uno strumento comunicativo idoneo a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa.

Ebbene, in passato i giudici hanno ritenuto di configurare come diffamatoria semplice la condotta di un soggetto che aveva postato frasi offensive sulla bacheca Facebook di un altro utente, dal momento che su quest'ultima erano attivi i meccanismi di protezione della privacy che privavano il commento pubblicato della sua natura potenzialmente divulgativa (necessaria per la sussistenza della circostanza aggravante).

La Suprema Corte invece ha contestato tale orientamento, sancendo un principio valevole per tutti i casi in cui v'è l'applicazione di risorse informatiche. Innanzitutto, Facebook è da considerarsi rientrante nella tipologia *altro mezzo di pubblicità*, giustapposto dal legislatore alla stampa nel novero di strumenti idonei a provocare una ampia e indiscriminata diffusione di una notizia tra un numero indeterminato di persone.

Secondo il Collegio, "anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca Facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone, sia perché l'utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti

socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. La condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'art. 595 c.p., comma 3".

Tale ragionamento pone alla base della valutazione circa la configurazione della fattispecie la potenzialità divulgativa del mezzo piuttosto che l'effettiva diffusione dell'offesa. Non si può tuttavia escludere che tale orientamento possa subire delle modifiche derivanti dalle particolarità di ciascun caso concreto.

Quando può ritenersi consumato il reato?

A ulteriore conferma del fatto che Internet e, in particolare, i social network, nell'ambito del reato di diffamazione, siano trattati alla stregua di un mezzo di comunicazione tradizionale (quale giornali, televisioni, radio), vi è il principio secondo cui la mera pubblicazione costituisce il momento in cui il detto reato debba ritenersi consumato.

Il reato di diffamazione è infatti un reato di evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione offensiva.

Invece, nel caso di diffamazione a mezzo stampa non rileva l'effettiva ricezione dell'offesa da parte dei terzi, ma, considerata la particolare natura del mezzo di divulgazione, la mera pubblicazione è sufficiente a far sorgere la presunzione di detta ricezione, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non venga né acquistato né letto da alcuno.

Medesimo discorso vale quindi in caso di pubblicazione di un post ingiurioso su Facebook dal momento che *"quando il sito web sul quale viene effettuata l'immissione sia per sua natura destinato ad essere normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti, deve necessariamente presumersi che all'immissione faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte di lettori"* (Cass., sez. V pen., 17/04/2008, n. 16262).

L'apposizione di un like costituisce concorso nella condotta criminosa?

Un gesto percepito dal pubblico come innocuo e irrilevante può al contrario essere giudicato quale espressione di sostegno e supporto alla frase

pubblicata e, quindi, valutato alla stregua di una condotta penalmente rilevante, in concorso con il reato consumato.

È successo ad esempio in uno dei casi citati in premessa, laddove alla sanzione disciplinare comminata all'autore del post incriminato ha fatto seguito quella indirizzata ad un suo collega che si era "limitato" ad apprezzare, con un *like*, la frase pubblicata [14].

Ebbene, non vi sono ancora precedenti giurisprudenziali sul punto, ma si rilevano già i primi rinvii a giudizio per concorso in diffamazione aggravata nei confronti di coloro che hanno apposto il loro *like* a post offensivi [15].

In caso di post diffamatorio pubblicato su un gruppo Facebook, gli amministratori devono ritenersi corresponsabili?

Il principio che risponde a tale quesito è stato originariamente elaborato in risposta alla questione controversa riguardante la differenza tra la responsabilità del direttore di un giornale a stampa e quella del direttore di un giornale *online* e l'applicabilità a quest'ultimo dell'art. 57 c.p. [16]. Tale norma codicistica punisce il direttore di una testata giornalistica il quale, colposamente, omette di controllare che, tramite la pubblicazione sul predetto mezzo d'informazione, non vengano commessi reati. Ebbene, la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sul punto, sancendo la non applicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore di un giornale telematico. Una delle ragioni di tale esonero è legata proprio alla particolare natura del mezzo telematico, che rende impossibile *"per il direttore della testata di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori"* [17], il quale verrebbe altrimenti punito per responsabilità oggettiva, vale a dire anche in assenza di un qualsivoglia elemento soggettivo di colpevolezza, ipotesi questa vietata all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Pertanto, in caso di pubblicazione di un articolo diffamatorio, il direttore di una testata *online* – così come il coordinatore di un blog o il gestore di un forum – potrà essere ritenuto penalmente responsabile solamente a titolo di concorso con l'autore dell'illecito, ovverosia solo nel caso in cui lo stesso non abbia, dolosamente, impedito la pubblicazione [18].

Tale principio dovrà ritenersi applicabile anche ai quei casi in cui si dovrà accertare la responsabilità di un amministratore di un gruppo Facebook. L'*admin* quindi non potrà essere ritenuto responsabile di concorso in diffamazione aggravata per il mero fatto di aver operato un controllo inadeguato sui messaggi pubblicati. Lo ha confermato il Tribunale di Vallo della Lucania [19] in una recente pronuncia nella quale, richiamati i pochi precedenti in materia, ha statuito che *"l'amministratore può rispondere di*

diffamazione solo allorché ricorra, sotto il profilo soggettivo, una responsabilità concorsuale, commissiva ovvero omissiva, di tipo morale, la cui prova deve essere rigorosamente fornita dall'ufficio di Procura. Difatti, in sede penale non è possibile ritenere che le offese degli utenti debbano darsi per condivise dal dominus del gruppo solo in quanto da questi approvate, in modo specifico (nel caso in cui abbia predisposto un sistema di filtri) ovvero in modo generico ed incondizionato (nel caso in cui non l'abbia predisposto)".

Bibliografia

[1] V., Paola Saluzzi sospesa da Sky dopo insulti su Twitter ad Alonso, Corriere della Sera, 2013-04-15.

[2] V., G8, Pansa sospende dal servizio Tortosa. Aveva scritto su Fb: "Tornerei alla Diaz mille volte", La Repubblica, 2015-04-16. *Pochi giorni prima, la Corte europea dei diritti umani aveva condannato l'Italia proprio per la condotta tenuta dalla polizia italiana nell'ambito di quell'operazione, configurabile come tortura (Causa Cestaro – Italia, Sentenza del 7 aprile 2015).*

[3] V. "I diritti della persona nell'era di internet" di F. Federici, in "I diritti della personalità" a cura di Serafino Ruscica, CEDAM, 2013, p. 1104.

[4] Tribunale Monza, sez. IV, 02/03/2010, n. 770, che ha riconosciuto un risarcimento di Euro 15.000,00 in favore di una ragazza vittima di aver ricevuto un messaggio Facebook dal proprio ex fidanzato lesivo della propria reputazione, onore e decoro.

[5] Tribunale di Milano, Sez. PII, 20/03/2010, n. 3639 che ha condannato un soggetto per aver pubblicato alcuni *link* a siti web che trasmettevano illegittimamente materiale coperto da diritto d'autore.

[6] Tribunale di Torino, ordinanza del 7/07/2011 che ha ordinato ad un utente di Facebook di modificare il nome del gruppo da lui creato avendo accertato un abuso di segni distintivi appartenenti ad una società concorrente e una condotta concorrenziale confusoria a danno di quest'ultima.

[7] L'art. 660 c.p. recita: "*Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro*".

[8] L'art. 167 Codice Privacy recita: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni*".

[9] L'art. 494 c.p. recita: "*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno*".

[10] L'art. 595 c.p. recita: "*1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. [...] 3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro*".

[11] In forza dell'art. 1, D.Lgs. 15.1.2016, n. 7, il reato di ingiuria è stato abrogato e trasformato in illecito civile sottoposto a sanzioni pecuniarie.

[12] Cass., sez. V pen., 17/11/2000, n. 4741.

[13] Cass., sez. I pen., sent. 08/06/2015, n. 24431.

[14] V., Torture alla Diaz, sospeso l'agente del post su Facebook e rimosso vicequestore di Cagliari, Il Sole 24 Ore, 2015-04-16.

[15] R. Longoni, Per un «mi piace» su facebook rischia condanna da 6 mesi a 3 anni, Gazzetta di Parma, 2014-01-30.

[16] Art. 57 c.p. recita: "*Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo*".

[17] Cass., sez. V pen., sent. 29/11/2011, n. 44126.

[18] Cass., sez. V pen., sent. 01/10/2010, n. 35511.

[19] Tribunale, Vallo della Lucania, ufficio GIP, sentenza 24/02/2016 n° 22.

[20] In particolare, Trib. Roma, Sez. I civ., 4 luglio 1998, in Dir. inf. e informatica, 1998, 811 nella quale è stato statuito che, "*al fine dell'affermazione della responsabilità del webmaster, non si può prescindere dalla verifica della sua effettiva e consapevole adesione alla condotta qualificante, e pertanto, tenuto conto dell'elevato numero di messaggi da gestire per la pubblicazione nel sito, a questi si può richiedere unicamente un controllo prima facie circa la presenza di espressioni immediatamente ed oggettivamente valutabili come diffamatorie*".

Autore: Giuseppe Rizzo

Giuseppe Rizzo è laureato in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano. Dopo aver lavorato per un anno nell'ufficio legale di una multinazionale operante nel settore dei trasporti, si è trasferito a Londra dove ha conseguito un LL.M. degree presso la Queen Mary University of London con una tesi in materia di diritto fallimentare, con particolare attenzione alle procedure stragiudiziali di salvataggio delle imprese previste dall'ordinamento anglosassone. Lavora da tre anni per lo studio legale Maschietto Maggiore Besseghini, occupandosi principalmente di questioni legate al diritto d'autore e alla tutela della proprietà intellettuale.

Info sui Revisori di questo articolo

Alessandro Corda è Post-Doctoral Research Fellow in Comparative and Cross-National Justice System Studies presso il *Robina Institute of Criminal Law and Criminal Justice* della *University of Minnesota Law School* (U.S.A.).

Luca Cassetta è postdoc in immunologia presso l'Università di Edimburgo, fondatore e presidente dell'Associazione AIRIcerca.